

PROT. 20755

CHIETI - LI 14 DIC. 2017

Alla Sig. Prefetto di CHIETI  
protocollo.prefch@pec.interno.it

Alla Questura di CHIETI  
urp.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Alla Provincia di PESCARA  
provincia.pescara@legalmail.it

Alla Provincia di TERAMO  
provincia.teramo@legalmail.it

Alla Provincia di L'AQUILA  
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comando Polstrada di CHIETI  
sezpoldstrada.ch@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Provinciale Carabinieri di Chieti  
tch30512@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti  
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Servizio emergenza 118 – Provincia di Chieti  
info@pec.asl2abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti  
dpe@pec.regione.abruzzo.it

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della  
Provincia di Chieti

**Oggetto: Ordinanza di Istituzione obbligo pneumatici da neve o catene a bordo  
per il transito su tutte le strade di competenza della Provincia di Chieti  
- dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno solare.**

Si trasmette copia dell'ordinanza relativa all'oggetto, con preghiera di curarne  
l'esecuzione e l'osservanza ciascuno per le parti di competenza.

L'Ordinanza può essere scaricata dal sito istituzionale della Provincia di Chieti



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2  
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)



# PROVINCIA DI CHIETI

Ordinanza n. 522 del 14 DIC. 2017

## DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

*ISTITUZIONE OBBLIGO PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO PER IL TRANSITO SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CHIETI - DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE DI OGNI ANNO SOLARE*

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 2

**PREMESSO** che durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e/o di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano disagi per la circolazione stradale e problematiche legate alla sicurezza dei veicoli, che condizionano il regolare flusso del traffico stradale lungo le Strade di competenza della Provincia di Chieti;

**CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

**CHE** in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà, possano provocare blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve;

**VISTO** gli articoli 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.i.;

**VISTA** la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 del 16.01.2013;

### ORDINA

Che a decorrere dal **01.01.2018** al **15.04.2018** e successivamente dal **15 NOVEMBRE** al **15 APRILE** di ogni anno solare, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano lungo la rete viaria di competenza di questa Provincia di Chieti, devono essere muniti di **pneumatici invernali** ovvero devono avere a bordo **catene da neve** o altri mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

La presente Ordinanza sarà resa nota attraverso specifici segnali collocati lungo le strade interessate e sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia di Chieti.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3<sup>a</sup> del D.Lgs 285/1992 e dell'art. 74 del DPR 495/1992.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'ordinanza n. 421 del 19.01.2016 ed è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 D.Lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Dott. Ing. Carlo CRISTINI)

